



COMPENDIUM S.R.L. MILANO – PADOVA – LECCE – 800 033 766
WWW.IT-COMPENDIUM.COM– INFO@COMPENDIUMSERVICE.IT



D.L. “LIQUIDITA’”- 8 APRILE 2020, N. 23 recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Con l'emanazione del Decreto cosiddetto Liquidità, diventano operative una serie di misure a sostegno delle imprese, dei lavoratori autonomi e dei professionisti, adottate con lo scopo di favorire la ripartenza del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria contingente.



Segue una sintesi illustrativa delle previsioni di maggiore interesse operativo. Non mancheranno costanti aggiornamenti e integrazioni con particolare riferimento all'effettiva portata delle norme e alle reali conseguenze pratiche nella prassi applicativa quotidiana.



MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE (CAPO I; ARTT. 1-3)

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (art. 1)

- Efficacia temporale: tra il 09.04.2020 e sino al 31.12.2020
- Prevede la concessione da parte di SACE S.p.A. di garanzie agli istituti bancari e finanziari per finanziamenti a favore delle imprese con sede in Italia colpite dall'epidemia, conformemente alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto di determinate condizioni specificate di seguito
- Tali garanzie sono rilasciate per finanziamenti di durata non superiori a 6 anni, con possibilità di avvalersi di un pre-ammortamento di 24 mesi, destinati a sostenere costi del personale, investimenti o necessità di capitale circolante, impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, nei limiti del maggiore tra il 25% del fatturato annuo in Italia o del doppio dei costi del personale sostenuti in Italia risultante dal bilancio 2019.

Condizioni per la concessione della garanzia.

L'impresa beneficiaria NON doveva trovarsi:

- 1) **alla data del 31.12.2019** inclusa nella categoria **delle imprese in difficoltà**.
- 2) **alla data 29.02.2020** compresa tra le **esposizioni deteriorate presso il sistema bancario**.

Limiti per la garanzia dei finanziamenti erogati:

1. del **90%** per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro con previsione di una procedura semplificata per l'accesso alla garanzia;
2. dell' **80%** per imprese con oltre 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro;
3. del **70 %** per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi di euro.



- **commissioni annuali:**

Anni di rimborso:

Piccole e Medie Imprese

Imprese con:

- oltre 250 dipendenti
- Fatturato > 50 mln/anno
- Attivo > 43 mln/anno

	1	2	3	4	5	6
Piccole e Medie Imprese	0,25%	0,50%	0,50%	1%	1%	1%
Imprese con:						
• oltre 250 dipendenti	0,50%	1%	1%	2%	2%	2%
• Fatturato > 50 mln/anno						
• Attivo > 43 mln/anno						

- **Le imprese che beneficiano di tali garanzie assumono, inoltre, i seguenti impegni:**

- a) non approvare la distribuzione di dividendi nel corso del 2020 (applicabile ad ogni società con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo);
- b) non approvare il riacquisto delle azioni nel corso del 2020;
- c) gestire livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

- **Previsione di una procedura semplificata** per il rilascio delle garanzie destinate a coprire i finanziamenti in favore di imprese con **meno di 5.000 dipendenti** e con valore di **fatturato inferiore ad 1,5 miliardi**:

1. L'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE s.p.a. presenta la domanda di finanziamento ad un soggetto finanziatore;
2. il soggetto finanziatore, in caso di esito positivo della delibera di erogazione finanziamento, trasmette la richiesta di emissione della garanzia a SACE s.p.a.
3. SACE s.p.a. verifica l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emette un Codice Unico Identificativo del finanziamento
4. Il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento garantito da SACE S.p.A.



- Il finanziamento in favore di Imprese con un numero di **dipendenti superiori a 5.000** e con valore di fatturato superiore ad 1,5 miliardi è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa svolge in Italia rispetto alle seguenti aree:

- a) contributo allo sviluppo tecnologico;
- b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
- e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

-Gli impegni non possono superare l'importo massimo di 200 milioni di euro, di cui almeno 30 milioni sono destinati alle PMI che abbiano utilizzato completamente la disponibilità di accesso al Fondo Garanzia PMI.

-La misura è stata approvata, in data 14.4.2020, dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese (art. 2)

Si potenzia il sostegno all'esportazione ed all'internazionalizzazione, abilitando SACE S.p.A a rilasciare garanzie per finanziamenti concessi alle imprese entro l'importo massimo di 200 miliardi di euro.



MISURE PER GARANTIRE CONTINUITA' ALLE IMPRESE (CAPO II; ARTT. 4 -14)

Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato (art. 4)

- Efficacia temporale: 10 aprile 2020 e la fine dell'emergenza sanitaria.
- Si applica ai contratti conclusi con la clientela al dettaglio (individuata secondo le definizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni bancarie)
- Introduce la possibilità che il cliente esprima il consenso valido alla conclusione del contratto mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, purchè alleggi copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, richiami un contratto identificabile in modo certo e conservi il tutto unitamente al contratto stesso in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità'.

Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 5)

- Prevede il rinvio integrale al 1° settembre 2021 dell'entrata in vigore del [decreto legislativo 12 gennaio 2019](#), relativo al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale (art. 6)

- Efficacia temporale: 10 aprile 2020 e 31 dicembre 2020
- Si applica alle ipotesi verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31.12.2020
- Non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile (perdita del capitale sociale oltre un terzo nonché di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale)
- Non può operare la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile, fatti salvi gli obblighi di informative ai soci.



Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio (art. 7)

- Valevole per la redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 ed anche per i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
- La valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società (art. 8)

- Efficacia: finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020
- Non si applica la postergazione del rimborso rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione (art. 9)

I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi. La norma disciplina nel dettaglio la procedura da applicarsi per ogni caso concreto



Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza (art. 10)

- I ricorsi e le richieste di cui alla norma presentati tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili, fatta eccezione per le istanze del Pubblico Ministero di emissione di provvedimenti cautelari o conservativi a tutela dal patrimonio o dell'impresa.

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11)

- Efficacia: su tutto il territorio nazionale
- Introduce la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o che iniziano a decorrere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva.
- Si chiarisce il campo di applicazione della sospensione, con specifico riferimento agli assegni bancari e postali, a beneficio di tutti gli attori coinvolti nell'utilizzo e nella gestione di tali titoli di credito (banche, Poste, pubblici ufficiali incaricati di elevare il protesto, traenti e beneficiari degli assegni). Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario.
- Si sospende, inoltre, la trasmissione alle Camere di Commercio da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese anche le informative al Prefetto di cui all'art. 8 bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.



Fondo prima casa o cosiddetto Fondo Gasparrini (art. 12)

- Si precisa che nell'ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini« rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani.
- I benefici del predetto Fondo sono concessi, per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.

Fondo Centrale PMI

- Efficacia temporale: fino al 31 dicembre 2020
- Alle imprese con al massimo 499 dipendenti con sede in Italia la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI:
è concessa **gratuitamente** e l'accesso è garantito **senza** utilizzo del modello di valutazione del fondo;

l'importo massimo totale garantito per azienda è elevato da 2,5 a 5 milioni di euro.

È concessa **su finanziamenti fino a 6 anni per importi massimi** che dovranno essere inferiori al:

- a) doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo non può superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività;
- b) 25% del fatturato del 2019;



c) fabbisogno, da attestare con autocertificazione per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

- La percentuale di copertura per la **garanzia diretta all'impresa** è aumentata al **90%**;
- La percentuale di copertura per la **riassicurazione** è aumentata al **100% dell'importo garantito da Confidi** o altri fondi di garanzia;
- **Può essere richiesta** anche su **operazioni già perfezionate ed erogate dopo il 31 gennaio** e non oltre 3 mesi dalla presentazione della richiesta e, comunque, **a patto che il finanziatore riduca il tasso di interesse applicato all'impresa** e comunichi tale riduzione al Fondo;
- è estesa automaticamente in caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell'intera rata di finanziamenti già garantiti dal Fondo;
- non prevede il pagamento della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori richiedenti).



- Garanzie prestata anche per imprese che presentano dopo il 31 gennaio 2020 esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” o che dopo 31 dicembre 2019, sono state ammesse a procedure concorsuali (concordati in continuità, art. 182 bis o art. 67) del predetto decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, sia convinta che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

- Possono beneficiare della **garanzia diretta all'80% e del 90% della garanzia Confidi** anche **operazioni di rinegoziazione del debito** del soggetto beneficiario, **purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10%** dell'importo del debito residuo

- Rispetto ad operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, cumulo della garanzia del Fondo con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti
- Concessione delle garanzie su portafogli di minibond a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile del Fondo.



Misure specifiche per particolari target di imprese

* Garanzie da parte del Fondo del **100%** del finanziamento, in maniera gratuita e automatica, permettendo al finanziatore di erogare la somma senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Fondo, per le **PMI di minori dimensioni e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni** che autocertificano di essere danneggiati dall'emergenza di COVID-19 e che richiedono nuovi finanziamenti con: importi fino al 25% dei ricavi 2019^[5] e tetto massimo di 25.000 euro; preammortamento di 24 mesi e durata massimo di 6 anni.

La banca applicherà all'operazione finanziaria un tasso di interesse massimo

** Estensione della **garanzia** dal **90%** al **100%** del finanziamento, combinandola a quella rilasciabile da un Confidi, per le **PMI con ricavi fino a 3.200.000 euro** che autocertificano di essere danneggiate dall'emergenza di COVID-19⁽¹⁾ e che richiedono nuovi finanziamenti con: importi fino al 25% dei ricavi 2019.





MISURE FISCALI E CONTABILI

CAPO IV (ARTT. 18- 35)

Sospensione di versamenti tributari e contributivi (Art. 18)

- Sono sospesi e dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno 2020 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno (senza rimborso di quanto già versato), i seguenti versamenti con scadenza dal 1° aprile al 31 maggio 2020:

I) **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati**

II) trattenute relative all'addizionale regionale e comunale

II) I.V.A.

IV) **contributi previdenziali** e assistenziali

V) Premi per l'Assicurazione obbligatoria

per **esercenti attività d'impresa, arte o professione**, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia:

a) con **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data dell'9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del **fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%**;

b) con **ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data dell'9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del **fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%**;

c) che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019

- **Il riferimento è al fatturato o ai corrispettivi rilevanti ai fini IVA** e non ai ricavi "di competenza del periodo".

- per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza ed hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 % nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente, la sospensione dei versamenti IVA si applica, **per i mesi di marzo ed aprile 2020**, a prescindere dal volume dei ricavi e compensi dell'anno precedente.



Per le casistiche non incluse nelle nuove sospensioni sono confermate le disposizioni del DL 18/2020 e quindi:

- i) **per i settori maggiormente colpiti:** sospensione fino al 30 aprile 2020, e pagamento entro il 1° giugno 2020 o in massimo 5 rate mensili dal 1° giugno;
- ii) **per le società e associazioni sportive:** sospensione fino al 31 maggio 2020, e pagamento entro il 30 giugno 2020 o in massimo 5 rate mensili a partire da giugno 2020.

- Agenzia delle entrate riceverà da Inps e Inail i dati dei contribuenti che hanno usufruito del rinvio nel pagamento dei contributi e confermerà ai predetti istituti il diritto alla sospensione.

Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (Art. 19)

- soggetti con ricavi o compensi non superiori a **400.000 euro** nel periodo di imposta precedente al 17 marzo 2020 non assoggettano a ritenuta d'acconto **compensi e provvigioni percepiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020**, a condizione che non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente e che rilascino al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione.

- ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta devono essere versate dagli stessi contribuenti in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da luglio, senza sanzioni e interessi.



Metodo previsionale acconti giugno (art. 20)

-Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli **acconti** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (es. esercizio 2020) **a seguito di applicazione del metodo previsionale** anziché di quello c.d. "storico" non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'**80%** della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Rimessione in termini per i versamenti (Art. 21)

-Versamenti a favore delle Pubbliche amministrazioni che avrebbero dovuto essere effettuati entro il 16 marzo 2020 **considerati tempestivi** se effettuati entro il **16 aprile 2020**.

Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (Art. 22)

-Dispone, per l'anno 2020, la proroga dal 31 marzo al 30 aprile 2020 del termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché ai redditi di lavoro autonomo.

-**Non soggetto a sanzione** per la tardiva trasmissione **l'invio telematico** delle certificazioni all'Agenzia delle Entrate oltre il **termine del 31 marzo 2020**, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.



Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Art. 23)

-Proroga sino al **30 giugno 2020** del periodo di validità dei certificati di regolarità fiscale (c.d. DURF), che consentono alle imprese committenti di non effettuare i controlli sull'applicazione delle ritenute fiscali nell'ambito dei contratti di appalto, purchè emessi dall'Agenzia delle Entrate prima del **29 febbraio 2020** e non ancora scaduti alla data del **09.04.2020**.

Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (Art. 26)

- Il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza l'applicazione di interessi e sanzioni:

- a) **entro il 20 luglio 2020**, termine per il versamento dell'imposta relativa al II trimestre per le fatture elettroniche emesse nel I trimestre, se l'importo dell'imposta da versare sia inferiore ad € 250,00=;
- b) **entro il 20 ottobre 2020**, termine per il versamento dell'imposta relativa al III trimestre per le fatture elettroniche emesse nel I e nel II trimestre, se l'importo complessivo dell'imposta da versare sia inferiore ad € 250,00=.

Modifiche all'articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019 (Art. 28)

- Introduce modifiche al regime fiscale di cui all'art. 32- quater del D.L. 124/2019, relativo agli utili distribuiti a società semplici, finalizzate a:

- I) ricomprendere nell'ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera con la sola esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati;
- II) disciplinare il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice.
- III) prevedere una nuova modalità di applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società.



Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori (Art. 29)

-Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 446/1997, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, **sono tenuti a notificare e depositare gli atti successivi**, nonché i provvedimenti giurisdizionali, **esclusivamente con le modalità telematiche** stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.

-previsione, al comma 2, che la sanzione per l'omesso o insufficienti pagamento del Contributo Unificato irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248, sia notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, sia depositata presso l'ufficio.

Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro (Art. 30)

-**estensione del credito d'imposta** nella misura del **50%** delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un **massimo di 20.000 euro**, per l'anno 2020 **anche all'acquisto di dispositivi di protezione individuale** (es. mascherine, guanti e occhiali) e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi).

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del presente credito d'imposta sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



ALTRE DISPOSIZIONI RILEVANTI

CAPO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare (artt. 36 e 37)

Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e' prorogato all'11 maggio 2020.

La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020. 3.

Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice.

La proroga si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti.

Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i procedimenti amministrativi e gli atti amministrativi e' prorogato al 15 maggio 2020;

CAPO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

Disposizioni in materia di lavoro (Art. 41)

- Estensione, anche ai lavoratori assunti nel periodo compreso tra il 24 febbraio ed il 17 marzo 2020, dell'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
- Anche i lavoratori assunti nel suindicato periodo potranno essere destinatari di trattamento ordinario di integrazione salariale di assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" e trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga.





Per qualunque dubbio o domanda, potete contattare in ogni momento Compendium che, attraverso il proprio team di esperti e di professionisti, saprà darvi tutti i suggerimenti più opportuni e le indicazioni del caso.



COMPENDIUM S.R.L. MILANO – PADOVA – LECCE – 800 033 766
WWW.IT-COMPENDIUM.COM– INFO@COMPENDIUMSERVICE.IT